

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 627 DEL 20/04/2023

### **O G G E T T O**

ACCORDO TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E L'AGENZIA PRATICHE AUTO CREAZZO DI LINO ZAMBON PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI SPECIALISTICHE DI CERTIFICAZIONE MEDICA. RINNOVO PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO  
Anno Proposta: 2023  
Numero Proposta: 508/23

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce:

L’attività libero professionale dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione è disciplinata, a livello nazionale, dall’articolo 11 del D.P.C.M. 27 marzo 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale” e dall’articolo 117 comma 7 del CCNL 2016/2019 Area Sanità del 19/12/2019 (ex art. 58 comma 9).

L’Agenzia Pratiche Auto Creazzo di Lino Zambon, con sede a Creazzo, Via Trieste n. 41, P.IVA n. 04428570230 ha richiesto, con nota agli atti, il rinnovo dell’accordo per usufruire di prestazioni ambulatoriali specialistiche di certificazione medica da parte del dr. Nicolò Di Roma, dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato a rapporto esclusivo, dipendente della U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”.

Sulla richiesta è stato acquisito, agli atti, il parere favorevole di competenza del Direttore della U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

L’attività svolta dal personale al di fuori dell’orario di lavoro risulta compatibile con il rapporto di lavoro in quanto disciplinata dall’art. 117 c.7 del C.C.N.L. Area Sanità del 19/12/2019 che regolamenta l’attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’azienda e svolta, al di fuori dell’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali.

In ragione di quanto sopra esposto ed acquisita agli atti la documentazione necessaria all’istruttoria della pratica, si propone il rinnovo dell’accordo in argomento per il periodo decorrente dal 01/04/2023 al 31/03/2024, alle medesime condizioni degli anni precedenti e con le modalità precisate nell’accordo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Le tariffe sono definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall’Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali *intramoenia* e/o altre attività a pagamento oltre e al di fuori dell’orario di servizio, così come di seguito dettagliate:

- ONORARIO definito dal dirigente sanitario che svolge l’attività;
- I.R.A.P. calcolata sull’onorario nella percentuale di legge (8,5%);
- FONDO di PEREQUAZIONE: pari al 5% calcolato sull’onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti) ex art. 116 co. 2 lett. i) C.C.N.L. del 19.12.2019 dell’Area Sanità
- FONDO “BALDUZZI” pari al 5% calcolato sull’onorario (al lordo di oneri fiscali dovuti), ex art. 1 co. 4 lett. c) L. 3/8/2007 n. 120 modificata integrata dal D.L. 13/9/2012 n. 158, convertito in L. 8/11/2012 n. 189);
- FONDO PERSONALE COLLABORANTE pari al 3% calcolato sull’onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti), art. 37 Regolamento Aziendale sull’esercizio dell’A.L.P.I.:
- UTILE AZIENDALE pari al 5% calcolato sull’onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti), art. 37 Regolamento Aziendale sull’esercizio dell’A.L.P.I.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo dell'accordo tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e l'Agenzia Pratiche Auto Creazzo di Lino Zambon, con sede a Creazzo, Via Trieste n. 41 P. IVA n. 04428570230 per l'esecuzione di prestazioni ambulatoriali specialistiche di certificazione medica ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 7 del CCNL Area Sanità del 19/12/2019, con decorrenza dall'01/04/2023 e fino al 31/03/2024, nei termini ed alle condizioni precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale forma integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i ricavi derivanti dalla stipula dell'accordo in argomento verranno imputati al Bilancio Sanitario anni 2023-2024 al conto 5108000020 *“Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia”*;
3. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina *“Amministrazione Trasparente”* ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

		<b>ACCORDO</b>
		<b>PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE</b>
		<b>TRA</b>
		<b>L'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"</b> , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con
		sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n.
		02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina
		Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F);
		<b>E</b>
		<b>L'Agenzia Pratiche Auto Creazzo</b> di Lino Zambon, (di seguito denominata anche
		"Struttura") con sede legale in Viale Trieste, 41 - CAP 36051 Creazzo (VI) – C.F.
		ZMBLNI80P25I775A e P.IVA 04428570230, nella persona del Legale
		Rappresentante, Lino Zambon (nato a Soave (VR) il 25/09/1980 - Cod. Fisc. ZMB
		LNI 80P25 I775A)
		<b>PREMESSO CHE</b>
		✓ l'attività libero professionale dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione è
		disciplinata a livello nazionale dall'articolo 11 del D.P.C.M. 27 marzo 2000
		"Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale
		intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario
		nazionale" e dall'articolo l'art. 117 comma 7 del CCNL Area Sanità del
		19/12/2019 (ex art. 58 comma 9);
		✓ la predetta disciplina, tenendo conto della peculiarità delle attività rese da
		Dirigenti che operano presso i Dipartimenti di Prevenzione, ammette l'esercizio
		di tale attività anche al di fuori delle strutture aziendali, pur prevedendo che la
		stessa sia acquisita con modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 15
		quinqes, co. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 502/1992 introdotto dall'art. 13 del D.L.vo

	229/99, che prevedono la possibilità per i Dirigenti del Dipartimento di	
	Prevenzione, che abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai	
	proventi di attività professionale, richieste a pagamento da terzi all'azienda	
	quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio.	
	✓ la Struttura ha chiesto di rinnovare, per un ulteriore biennio, la convenzione per	
	l'esecuzione di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte di dirigenti	
	medici dipendenti dalla U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica del	
	Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica";	
	✓ la Struttura non è titolare di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e	
	non è accreditata, nemmeno parzialmente, con il S.S.N.;	
	✓ l'U.L.SS. ha provveduto con deliberazione n. 219 del 19.02.2020 ad approvare	
	il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale;	
	✓ l'U.L.SS. ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette	
	attività a favore della Struttura, a fronte di specifici compensi, al di fuori	
	dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto	
	precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali	
	<b>SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Art. 1 - Oggetto</b>	
	Il presente accordo ha per oggetto l'esecuzione di prestazioni sanitarie specialistiche	
	ambulatoriali a pagamento da parte dell'U.L.SS., per il tramite dei propri dirigenti	
	medici a rapporto esclusivo, alla Struttura che le richiede.	
	<b>Art. 2 – Modalità di Esecuzione</b>	
	L'attività erogata in attuazione del presente accordo costituisce, per i Consulenti	
	dell'U.L.SS., attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati	
	dalla Struttura saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	

	La Struttura programma le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della	
	propria organizzazione e si impegna ad inviare al Direttore del Servizio Igiene e	
	Sanità Pubblica, con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il giorno 10 del	
	mese precedente a quello di competenza, le date e gli orari degli accessi del Dirigente	
	Medico coinvolto.	
	Il calendario degli accessi dovrà essere trasmesso all'indirizzo mail	
	<a href="mailto:segreteria.sisp@aulss8.veneto.it">segreteria.sisp@aulss8.veneto.it</a>	
	Il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica si riserva di autorizzare in tutto i	
	in parte gli accessi programmati compatibilmente con le esigenze istituzionali.	
	Se necessario e su richiesta del Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il	
	calendario degli accessi dovrà essere rivisto dalla Struttura in modo tale da non	
	compromettere l'attività istituzionale dell'U.L.SS.	
	Lo svolgimento delle suddette prestazioni non dovrà comportare un impegno medio	
	orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale	
	previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1,	
	della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	E' esclusa ogni possibilità di accordi e/o patti diretti, al di fuori di quanto previsto dal	
	presente accordo, tra la Struttura e i Consulenti autorizzati dall'U.L.SS..	
	Durante l'attività non è ammesso l'uso del ricettario regionale.	
	<b>Art. 3 – Condizioni Economiche</b>	
	L'ULSS si impegna ad erogare su richiesta della Struttura le prestazioni di seguito	
	indicate e alle tariffe ivi previste:	
	- Visita medica per rilascio/rinnovo patenti A e B                      Euro    35,00	
	- Visita medica per rilascio/rinnovo patenti C, D                      Euro    55,00	
	- Visita medica per rilascio/rinnovo patenti Nautiche                Euro    55,00	

	- Visita medica per rilascio/rinnovo porto d'armi	€ 35,00
	Il tempo medio da dedicare a ciascuna visita finalizzata al rilascio/rinnovo patenti A, B, C e D e alle patenti Nautiche è di 10 minuti per paziente.	
	<b>Art. 4 – Adempimenti della Struttura</b>	
	La Struttura provvederà in proprio alla liquidazione delle tariffe e con cadenza mensile si obbliga a comunicare all'U.L.SS., esclusivamente mediante l'allegato "RIEPILOGO ACCESSI" (All. 1.1), l'elenco analitico (prestazione e importo) delle prestazioni erogate con l'effettivo orario di presenza c/o la Struttura (data, orario di entrata e orario di uscita) del dirigente. Detto documento dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura e dal dirigente che, sotto la propria responsabilità, dichiarano che le prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate.	
	<b>Art. 5 - Fatturazione</b>	
	L'U.L.SS. sulla base del "riepilogo accessi" di cui all'articolo precedente, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura entro la scadenza indicata sulla fattura stessa mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A. codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/000003495321.	
	<b>Art. 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza</b>	
	La Struttura, nello svolgimento dell'attività di cui al presente accordo risponde civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del C.C. della condotta dolosa o colposa anche del dirigente dell'U.L.SS. autorizzato alle attività previste dal precedente art. 3.	
	Lo specialista dell'U.L.SS. n. 8 risponderà in ogni caso del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del C.C., salvo che abbia agito nell'adempimento della	

obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 7 della L. 8/3/2017, n. 24) e previste dal presente accordo.

Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L., la Kasko od altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, sarà lo stesso dirigente a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

L'U.L.SS. resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra la Struttura e il dirigente e comunque verrà tenuta dalla Struttura medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

#### **Art. 7 – Trattamento dei dati personali e/o delle categorie particolari di dati**

Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali). Con riferimento alle attività oggetto del presente accordo le parti convengono che ciascuna è titolare del trattamento dei dati dei soggetti cui eroga attività.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali dei pazienti che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione dell'accordo e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

#### **Art. 8 - Durata**

Il presente accordo ha durata di due anni, con decorrenza dal **01/04/2023** al

**31/03/2024.** L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla  
Struttura e soggetto al perfezionamento di un nuovo accordo.

#### **Art. 9 – Foro competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di  
Vicenza.

#### **Art. 10 – Inadempimento e recesso**

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo, anche unilateralmente, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di giorni 30. Le Parti si riservano il diritto di risolvere l'accordo ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dal presente accordo, mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali l'accordo s'intende risolto di diritto.

#### **Art. 11 – Registrazione ed imposta di bollo**

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **Art. 12 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali

in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Per l'Agenzia Pratiche Auto Creazzo

Il DIRETTORE GENERALE

Il Legale Rappresentante

(Maria Giuseppina Bonavina)

(Lino Zambon)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile l'art. e 6 "*Aspetti assicurativi e di sicurezza*".

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, li \_\_\_\_\_

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Per l'Agenzia Pratiche Auto Creazzo

Il DIRETTORE GENERALE

Il Legale Rappresentante

(Maria Giuseppina Bonavina)

(Lino Zambon)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

